



U.O.3

Ordinamenti e Istituzioni del sistema scolastico

Organico, reclutamento e mobilità personale scolastico

LA DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione” e ss.mm. ii;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm. ii.;

Visto il Decreto legge n. 126 del 29.10.2019 recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20/12/2019 n. 159 e, in particolare, l’articolo 1-quater, recante “Disposizioni urgenti in materia di supplenze”, che introduce modificazioni all’art. 4 della legge 03/05/1999 n. 124 e all’art. 1 comma 107 della legge 13/07/2015 n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine del servizio;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante “*Disposizioni urgenti in materia di termini normativi*”, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, e, in particolare, l’articolo 5, comma 2, lettera a), che prevede che all’articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, “*le parole «e 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti «, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026» e le parole: «il successivo aggiornamento e rinnovo biennale» sono sostituite dalle seguenti: «i successivi aggiornamenti e rinnovi biennali»*”;

Visto che la medesima normativa recita testualmente che: “*La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l’approvazione di dette graduatorie da parte dell’ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell’anagrafe nazionale dei docenti*”;

- Vista** l'O.M. n. 88 del 16.05.2024, recante *“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*;
- Vista** la nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 71491 del 20.05.2024 che regola modalità e termini per la presentazione delle istanze;
- Visto** il D.D. prot. n. 398 del 09.07.2024 con il quale, ai sensi dell'art. 8 comma 5 della predetta Ordinanza, è stata disposta, ai fini della valutazione dei titoli dei titoli dichiarati dagli aspiranti, l'individuazione di scuole polo per garantire uniformità nella valutazione delle istanze sulla base della tipologia e specificità degli indirizzi;
- Visti** gli artt. 3, 4, 5 e 6 dell'O.M. 88/2024, circa i requisiti, specifici e generali, di ammissione;
- Considerato** che l'art. 6, comma 4, dell'O.M. 88/2024 dispone che *“gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo”*;
- Visto** l'art. 7, comma 8 dell'O.M. n° 88/2024 che dispone *“L'aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie”*;
- Visto** l'art. 8, comma 6, dell'O.M. n° 88/2024, con il quale in caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria;
- Visto** il D.D. prot. n. 492 del 06.08.2024 ed i successivi D.D. prot. n. 532 del 16.08.2024, prot. n. 537 del 19.08.2024 e prot. n. 587 del 26.08.2024 con i quali sono state pubblicate le GPS della Provincia di Terni e le successive rettifiche;
- Visto** il D.D. prot. n. 616 del 30.08.2024 e seguenti, con il quale sono stati individuati i docenti assegnatari di proposta di assunzione a T.D. per l'a.s. 2024/25;
- Considerato** che il docente Pignata Gianfranco è stato individuato con D.D. di questo Ufficio prot. n.616 del 30.08.2024 e seguenti quale destinatario di incarico annuale a T.D. per la classe di concorso B016 GPS 1^ fascia presso l'I.I.S. Tecnico economico e Professionale “A. Casagrande-F. Cesi” di Terni;
- Visto** che per il biennio 2024-25/2025-26, il docente Pignata Gianfranco ha dichiarato, quale titolo di accesso, un provvedimento giurisdizionale cautelare (ordinanza del TAR per il Lazio n. 02281/2018) che non può riconoscersi titolo abilitante all'insegnamento;
- Considerato** altresì, che non risulta prodotta dall'aspirante la relativa ordinanza collegiale del 12.06.2018 e che il ricorso, in data 14.07.2023, risulta perento;

Vista la nota dello scrivente prot.n. 7399 del 18.11.2024 di valutazione dei titoli dichiarati, in ottemperanza all'art.8, comma 5 della O.M. n°88/2024;

Vista la nota dell'Istituto Tecnico Paritario "E. De Nicola" di San Giuseppe Vesuviano (NA), acquisita agli atti con prot.n. 7815 del 06.12.2024, circa il titolo di studio conseguito dal docente PIGNATA Gianfranco;

dispone

1. in ottemperanza agli artt. 7, comma 8, e art. 8, comma 6, dell'O.M. n° 88/2024, il docente PIGNATA Gianfranco è escluso dalle Graduatorie Provinciali di Supplenza della provincia di Terni in vigore per il biennio 2024/2025 - 2025/2026 e dalle Graduatorie di Istituto, per la classe di concorso B016 1^fascia.
2. per l'effetto di quanto disposto al precedente art. 1) è annullato il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 616 del 30.08.2024 e seguenti nella parte in cui il docente PIGNATA Gianfranco è stato individuato quale destinatario di incarico annuale a T.D. da graduatoria GPS su classe di concorso B016 1^fascia.
3. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso presso le competenti Autorità giudiziarie.

LA DIRIGENTE

Dott.ssa Gilda Giacipoli

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

- All'interessato a mezzo posta elettronica
- Ai Dirigenti scolastici della provincia di Terni
- Agli USR – Ambiti territoriali provinciali della Repubblica
- Alle OO.SS.
- Al Sito web e Albo USP



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Ufficio IV – Ambito Territoriale di Terni
